

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto - SCADENZE

TERMINI	31 marzo	dal 1° aprile	29 giugno* (60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)		dal 30 giugno	29 luglio		dal 30 luglio	
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	termine ultimo invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	termine ultimo per invio certificazione da parte del commissario <i>ad acta</i>			
STATUS ENTE	-	INADEMPIENTE	RISPETTOSI (da certifi- caz.)	NON RISPETTOSI (da certifi- caz.)	INADEMPIENTI	RISPETTOSI (da certifi- caz.)	NON RISPETTOSI (da certifi- caz.)	RISPETTOSI (da certifi- caz.)	NON RISPETTOSI (da certifi- caz.)
SANZIONI	-	↓ divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓ divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	↓ 1) Le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011 2) fino alla data di invio certificazione: sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno	↓ le sanzioni previste dal comma 26, lett. b) e seguenti, articolo 31, legge 183/2011	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	↓ tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno	↓

\* il termine del 29 giugno è prorogato al giorno seguente non festivo 30 giugno.

### H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
- la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

